COMUNE DI SILVI

STATUTO

Approvato con delibere del consiglio comunale n° 15 del 20 marzo 2000 e n° 40 del 15 maggio 2000
Modificato con delibera consiglio comunale **n. 49 del 26.6.2007**

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune di SILVI

1. Il Comune di SILVI è un Ente autonomo territoriale disciplinato dai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze delle categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
3. Il Comune di Silvi è insignito del titolo di "Città." con DPR del 04.09.1996.
4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione e nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio in cui il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 confinanti a Nord con il Comune di Pineto (TE), a Sud con il Comune di Città S. Angelo (PE), ad Est con il Mare Adriatico, ad Ovest con i Comuni di Atri (TE), e Città S. Angelo (PE).
2. La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà nelle forme previste dalla legge regionale.
3. Il territorio di cui al primo comma comprende le frazioni di:
   a) Silvi Marina, capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
   b) Silvi (centro storico);
   c) Pianacce;
   d) San Silvestre;
   e) Santo Stefano.

4. Lo stemma e il gonfalone concessi con Decreto Presidenziale del 19.09.1996 sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante dello Statuto.
5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze temporanee, il Consiglio può riunirsi anche in altri luoghi.
7. La modifica della denominazione delle frazioni, delle borgate o della sede comunale può essere deliberata dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 3
Principi e criteri ispiratori dell'azione del Comune

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare ispira la propria attività ai valori fondamentali della persona umana, alla solidarietà, alla difesa della vita e della famiglia.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, e promuove iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap.
3. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune s'impegna al superamento delle discriminazioni esistenti tra i sessi, promuovendo misure tendenti a creare effettive condizioni di pari opportunità della donna e determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro.
4. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle organizzazioni di volontariato.
5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.
6. Il comune ispira altresì le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:
   a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini;
   b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
   c) la promozione di forme di collaborazione con altri comuni per l'esercizio e la gestione di servizi;
   d) la promozione e la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e cooperazione;
   e) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
   f) la realizzazione del diritto allo studio;
   g) la promozione della società multietnica e multirazziale;
   h) l'attuazione della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7. Il comune promuove e sviluppa l'attività culturale dei cittadini, senza discriminazione sociale o razziale, quale fattore di accrescimento del patrimonio

della comunità, attraverso il servizio primario ed essenziale all'informazione, alla pubblica lettura ed alla comunicazione culturale svolto dalla biblioteca e dalla mediateca comunale, che dovranno collaborare con le altre biblioteche e mediateche, anche attraverso un sistema di reti informatiche. Il comune valorizza le diverse culture che nella città convivono. Sviluppa altresì il recupero delle tradizioni locali.

8. Il comune promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, agricole, ambientali, storiche, artistiche ed architettoniche. Attua il risparmio delle forme energetiche stimolando la ricerca e l'innovazione tecnologica. Concorre alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Opera per la tutela dei diritti degli animali.
9. Il comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente. Il comune sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni, per perseguire obiettivi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale ed alla carta dell'organizzazione per le Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dall'ONU.
10. Il comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Pertanto promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; afferma, inoltre, il divieto della presenza e del transito nel proprio territorio di ogni strumento di distruzione di massa, nucleare, chimico o batteriologico.
11. Riconosce l'importanza della partecipazione attiva delle rappresentanze elette al Consiglio Comunale e nelle varie commissioni comunali nelle quali dovrà essere sempre presente una rappresentanza della opposizione secondo il numero, le forme e i modi presenti nei regolamenti comunali.
12. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e di utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo la disciplina economica positiva.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4. In particolare il Comune, per quanto di competenza, svolge le seguenti funzioni amministrative:
   a) pianificazione territoriale;
   b) viabilità, traffico e trasporti;
   c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi nei settori: sociale, sanità, istruzione, ed altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa.

5. Al Comune spettano le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 5
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale e regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale o regionale purché esse vengano delegate con legge che assicuri contestualmente le risorse finanziarie necessarie o che comunque l'Ente sia capace di svolgere con fondi propri.
3. Le funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza di competenza del Comune sono svolte dal Sindaco, o da persona da lui delegata e da soggetti abilitati a svolgerle per legge.

Art. 6
Sviluppo economico

1. Il Comune disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Favorisce lo sviluppo delle attività industriali, artigianali e turistiche, promuovendone il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

Art. 7
I minori

1. Il Comune di Silvi concorre alla tutela dei minori riconoscendo ad essi tutti i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'ONU il 20. Novembre.1989, della quale s'impegna a garantire il rispetto.
2. I minori partecipano alla vita della Comunità Silvarola. Essi vanno consultati in relazione alle scelte che li riguardano in quanto" Veri esperti" delle esigenze della loro fascia di età; con esse vanno ricercate le forme specifiche che consentano l'esercizio pieno della cittadinanza, istituendo al tal fine il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

3. L'Amministrazione Comunale, sensibile ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, è impegnata a convocare almeno una volta l'anno il Consiglio Comunale relativo alle problematiche dei minori, invitando a partecipare persone qualificate e responsabili in rappresentanza di associazioni debitamente riconosciute. In quella occasione l'assessore delegato è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale sulle attività svolte in favore dei minori.

Art. 8
I cittadini e le istituzioni

1. I rapporti tra i cittadini e le istituzioni, in sintonia con il dettato Costituzionale, sono da considerarsi come momento fondamentale di sviluppo della democrazia, del pluralismo politico ed istituzionale. A tale scopo il Comune riconosce, nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. I cittadini, con il loro diritto-dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo della città, che assegnano a proprie rappresentanze. Sono doveri dei cittadini:
   a) contribuire, anche con la vigilanza e la proposta, all'ordinato svolgimento della vita amministrativa;
   b) porsi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.
3. E' altresì dovere dei cittadini concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse, tariffe e contributi che, nei limiti stabiliti dalla legge, l'amministrazione cittadina definisce in base alla potestà impositiva autonoma ad essa attribuita.
4. L'assunzione di responsabilità dei cittadini implica il dovere di rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti, nonché i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali.

Art. 9
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune di Silvi ispira la propria azione al principio di collaborazione con la Provincia, la Regione e lo Stato, si pone come soggetto di delega e decentramento, intende informare l'attività amministrativa ai criteri della semplicità e della trasparenza per rendere più proficuo le collaborazioni istituzionali e le convergenze degli indirizzi programmatici.
3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini. Per la realizzazione e promozione di programmi specifici, è associato con i Comuni di Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, sotto la denominazione "*Le Terre del Cerrano*".

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

Art. 10
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta.

CAPO I
Consiglio Comunale

Art. 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) Gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e la loro revisione.
   b) I Programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i Conti consuntivi, i Piani Territoriali ed Urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie, i Piani Particolareggiati ed i Piani di Recupero;
   c) Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
   d) L'istituzione, i compiti, le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   e) L'assunzione diretta dei Pubblici servizi, la Costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di Capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   g) Gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
   i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e del segretario o di altri funzionari;
   k) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti , aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;
   l) Regolamenti comunali, eccetto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

m) Istituire le Commissioni Consiliari determinandone la competenza e la composizione;
n) La nomina del difensore civico.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento in conformità dei seguenti principi:
   a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio; in caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;
   b) La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
   c) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri.
   d) E' fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
   e) E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

Art. 13
Presidenza del Consiglio

1. E' istituita la Presidenza elettiva del Consiglio, composto dal Presidente e dal Vicepresidente designati, nel suo seno, dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.

Art. 14
Competenze del Presidente

1. Il presidente del consiglio, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto:
   a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori;
   b) assicura l'ordine della seduta e della regolarità delle discussioni;

c) concede la parola;
d) proclama il risultato delle votazioni;
e) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quella di assessore.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 15
Revoca del Presidente

1. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione nella seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
3. Il Consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta, decade l'intero ufficio di presidenza.

Art. 16
Linee programmatiche

1. Entro il termine di 30 gg., decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato Politico-Amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le interrogazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 Dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 17
Durata in carica del Consiglio Comunale

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Per tali si intendono l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, allorquando la mancanza di essa comporti lo scioglimento del Consiglio stesso, ovvero di progetti di opere la cui mancata approvazione comporti la perdita di mutui o finanziamenti o, comunque, quegli atti che sono necessari in presenza di situazioni o problemi di riconosciuta gravità.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
4. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 18
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23.4.81, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

Art. 19
Doveri del consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. Il Consigliere Comunale decade per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo. Il regolamento stabilisce il procedimento della decadenza, ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell’assenza.
2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 20
Diritti del consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere con sollecitudine dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 21
Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Le dimissioni sono perfette ed efficaci, ed altresì irrevocabili per il solo fatto della presentazione, senza necessità di formale presa d'atto.
2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario.

Art. 22
Indennità

1. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni.
2. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepito in ragione dell'attività svolta sia trasformato in una indennità di funzione.
3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce, per le indennità di funzione per i consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

Art. 23
Tutela

1. Il Comune provvede, con fondi del bilancio comunale, a stabilire apposita assicurazione a favore degli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 24
I gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quando previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Art. 25
Conferenza dei Capigruppo.

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, quale organismo di consultazione di cui il Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, si avvale per la conduzione dell'attività consiliare.
2. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 26
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire , con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee oppure speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati nelle singole commissioni.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinate da apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 27
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico ed i casi di cessazione della carica.
2. Egli presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, entro il termine fissato dall'art. 18 del presente Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
6. Il Sindaco provvede, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori e degli utenti più rappresentative, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. Inoltre provvede, di concerto con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze lavorative e sociali della collettività.
7. Il Sindaco, in relazione al contenzioso, sta in giudizio direttamente o mediante apposita delega rilasciata a favore del Responsabile dell'Ufficio Tributi ovvero mediante apposita convenzione stipulata con professionista o studio professionale.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 28
Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.
   Per le materie di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché art. 10 della legge n. 142/1990 le deleghe possono essere estese anche ai Consiglieri comunali.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in particolare :
   a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della L.142/90;
   d) adotta provvedimenti contingibili e urgenti, previsti dalla legge, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
   e) nomina il segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
   f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 29
Attribuzione di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 30
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario alla proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10gg e non oltre 30gg dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 32
Composizione e Presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sette assessori, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.
3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati nel numero massimo di due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, di competenza ed esperienza tecnica, amministrative e professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 33
Nomina della giunta

1. La Giunta e il Vice-sindaco sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio, e deve sostituire entro 15gg gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che hanno tra loro o con il

Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 34
Decadenza degli assessori

1. L'assessore comunale che ometta di partecipare, senza giustificato motivo, inserito a verbale, a più di tre sedute consecutive, ovvero a più di dieci nell'anno, decade automaticamente dalla carica.
2. Il regolamento stabilisce il procedimento della decadenza e l'Assessore ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza

Art. 35
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può, però, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
7. La Giunta invia trimestralmente ai capigruppo consiliari il proprio programma generale dei lavori.
8. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario. Il Segretario ha il compito di stendere il processo verbale della seduta e curare la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
9. La Giunta opera secondo un proprio regolamento interno, deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

Art. 36
Attribuzioni della Giunta

1. In generale la Giunta:
   a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale, del direttore o dei responsabili dei servizi comunali;
   b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
   c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva il piano esecutivo di gestione (PEG);
b) approva le variazioni al piano esecutivo di gestione;
c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
d) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;
f) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario generale;
g) determina le tariffe delle imposte, delle tasse, dei contributi e corrispettivi dei servizi gestiti dall'ente;
h) adotta le piante organiche e le relative variazioni;
i) stipula i mutui espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) nomina i membri delle commissioni di gara ed ha facoltà di revocare l'appalto per ragioni di interesse pubblico;
l) nomina i componenti del nucleo di valutazione e del controllo strategico;
m) affida incarichi professionali;
n) approva l'erogazione di contributi straordinari e la realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza;
o) approva varianti in corso d'opera;
p) fissa l'entità dell'indennità di posizione e di risultato a beneficio dei responsabili dei servizi, sentito il nucleo di valutazione e di controllo strategico.

Art. 37
Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 38
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 39
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta comunale, a istanza dell'interessato, registra le Associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia del proprio Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle Associazioni.

Art. 40
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 41
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI CIVILI
SEZIONE I
Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 42

Consultazioni

1. Il Comune di propria iniziativa, o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, delle associazioni, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. Le consultazioni si attuano mediante invio e pubblicazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria, con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sede Comunale.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale, che ne fanno esplicita menzione nelle relative deliberazioni.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 43
Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub comunale; carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
3. I forum possono essere convocati anche su richiesta di un determinato numero di cittadini, dopo aver indicato gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento, e di funzionamento del forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 44
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato competente, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.
3. Qualora l'istanza sia sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, il Sindaco o l'Assessore delegato inserisce nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali

non sia data risposta scritta, nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o l'Assessore delegato comunica ai Capigruppo le istanze, le petizioni e le proposte.

4. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 39 possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
5. Non sono prese in alcuna considerazione istanze, proposte e petizioni anonime o non esattamente e chiaramente riferibili a persone.

SEZIONE II
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 45
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza Comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
   a) Bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, PRG e sue varianti;
   b) Provvedimenti concernenti il personale comunale;
   c) Statuto Comunale;
   d) Regolamento del Consiglio Comunale;
   e) Provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti ed applicazioni di tributi.

Sono altresì inammissibili i referendum indirizzati contro la tutela delle minoranze etniche e religiose.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere d'immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 46
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danni ambientali ai sensi dell'art. 4 comma 3 L. 265/99.
3. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 47

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

SEZIONE III
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 48
Diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa, ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio' di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il Comune garantisce ai cittadini, mediante il Regolamento, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle relative domande e su provvedimenti che comunque li riguardino.
5. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle Associazioni in genere.
6. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia, in ottemperanza alla normativa di cui alla legge 241/90.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 49
Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, nonché dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza,

diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni, nonché con incarichi ufficiali di partiti politici.
5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

Art. 50
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al precedente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei requisiti.

Art. 51
Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che Io ha eletto e può essere confermato con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 52
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico effettua il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art 17 -commi 38 e 39 della L.127/97.
3. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o d'intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
4. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
5. I1 Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 53
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. La richiesta d'intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né al-l'Amministrazione comunale né al Difensore civico.
3. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
4. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
6. Il Difensore Civico non può intervenire:
   a) su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
   b) su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
7. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 54
Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 55
Mezzi del Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale, nei limiti delle proprie disponibilità. L'eventuale assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale; per le funzioni di che trattasi dipende dal Difensore Civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene assegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 56
Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.

Art. 57
Rapporti con il Difensore civico regionale e provinciale

1.Il Difensore Civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I SERVIZI

Art. 58
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune adotta una delle forme previste dal T.U. n° 267 del 18 agosto 2000 o dalle altre norme vigenti in materia. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato ed economico funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60
Consorzi

1. I1 Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 25 della legge 142/90.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della legge 8.6.90 n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Art. 62
Organizzazione degli uffici

1. L’organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:
   a) articolazione per funzioni ed attività omogenee;
   b) distinzioni tra funzioni finali e funzioni di supporto;
   c) pubblicità e trasparenza;
   d) semplicità ed economicità dell’attività amministrativa;
   e) coordinamento degli uffici comunali e collegamento informatico tra gli stessi in rete nonché con le pubbliche amministrazioni;
   f) valorizzazione della professionalità delle competenze e dell’impegno di tutto il personale dipendente per l’ottenimento del migliore risultato dell’attività lavorativa svolta;
   g) autonomia e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale e l’organizzazione degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il regolamento disciplina, altresì, l’attribuzione ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e servizi di specifiche responsabilità gestionali per l’attuazione di particolari obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario generale, ovvero il direttore generale, se nominato, e gli stessi.
4. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e servizi in conformità alle leggi vigenti.

Art. 63
Ordinamento del personale

1. L’ordinamento del personale deve rispondere ai seguenti criteri:
   a) organizzazione della struttura relazionante con l’esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l’ausilio dell’informatica;
   b) avvicendamento programmatico del personale, nell’ambito della professionalità;
   c) istituzione del controllo di gestione e nucleo di valutazione;
   d) valutazione annuale dell’attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i responsabili apicali o responsabili degli uffici, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario Generale e del Direttore generale è fatta dal Sindaco, sentita la giunta;
   e) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

Art. 64
Diritti e doveri del personale

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con il quale il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio
   delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 65
Dirigenza

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente.
2. I dirigenti, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretti, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali loro necessari.
3. I dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I Dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge, dal presente statuto, ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti, preposti ai settori, e limitatamente alle materie di loro competenza:
   a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, o da deliberazioni comunali, ivi comprese le
      autorizzazioni e le concessioni edilizie;
   b) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
   c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, ed ogni altro atto costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
   d) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
   e) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
   f) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
   g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori;
i) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
j) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;

5. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti.
6. Fino a quando non sono coperti i posti di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui ai precedenti commi sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 66
Nomina dei responsabili degli uffici

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del segretario generale o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.
2. Quando non è possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al I comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5 comma dell'art. 51 della legge 142/90, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 67
Collaborazioni esterne

1. La giunta può, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità, per conseguire obiettivi specifici e determinati, quali:
   a) espletamento di studi, ricerca e progettazioni;
   b) assistenza agli organi del comune nella loro attività di pianificazione;
   c) consulenza nell'attività deliberativa in settori caratterizzati.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3. Il comune ricorre alle collaborazioni esterne ove non possa provvedere con personale già in servizio, dandone atto esplicitamente nella deliberazione d'incarico.

Art. 68
Ufficio d'indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. n°504/92.

CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 69
Segretario Generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 70
Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitegli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:
   a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
   b) roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
   c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
2. Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione al difensore civico delle deliberazioni giuntali e consiliari relative ad alcune materie individuate dall'art. 17, comma 38, della legge n° 127/1997.
3. Il Segretario Generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza dei dirigenti in caso di loro inerzia o per gravi motivi, previa verifica del controllo di gestione – nucleo di valutazione -, ovvero in caso di vacanza del posto unicamente per atti urgenti ed indifferibili.

Art. 71
Il Vicesegretario Generale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario generale individuandolo in uno dei dirigenti o, in mancanza, in uno dei funzionari apicali.
2. Il vicesegretario generale collabora con il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 72
Direttore generale

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il sindaco previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale con stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 73
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive, che a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.
4. Le funzioni del Direttore generale vengono specificate dal regolamento organico.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 74
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essi prevista, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da:
   a) imposte proprie;
   b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate stabilite per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione Consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo del relativi servizi.

Art. 76
Amministrazione dei beni comunali

1. L'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune viene rivisto ogni anno e deve riportare le successive aggiunte e modificazioni. Della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed i responsabili dei servizi ciascuno per la propria competenza e il Responsabile finanziario per la tenuta della contabilità generale e patrimoniale dell'Ente.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 77
Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità e della integrità e del pareggio finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto deliberativo di giunta o di consiglio è nullo di diritto ai sensi del comma 5, articolo 55, della legge n. 142/90 . Sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa va apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.6 – comma 11, della legge 15.05.97 n°127. Senza tale visto l'atto non è esecutivo ed è quindi privo di efficacia.

Art. 78
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 79
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determina deve indicare:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 80
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a)uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b)uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio e della giunta.
4. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 81
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandanti di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 82
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal nucleo di valutazione a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e gli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83
Lo Statuto

1. Lo Statuto costituisce l'atto regolamentare generale del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Non può essere revocato se contestualmente non ne viene approvato uno nuovo. La delibera di revoca - totale o parziale - diviene operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.
3. Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.

Art. 84
Procedura di adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere

inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui al comma precedente.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 85
Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto deve essere interpretato in armonia con i principi di cui agli art. 5 e 128 della Costituzione e con le altre norme Costituzionali, nonché con le leggi ordinarie di principio che hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni ed in particolare con la Legge 8 giugno
   1990 n. 142.
2. Occorre inoltre attenersi ai criteri della interpretazione letterale, logica e sistematica di cui all'articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile.
3. Non è ammessa una interpretazione ed applicazione analogica; le eventuali lacune che possono presentarsi in una norma statutaria non possono essere colmate da previsioni normative contenute in altri Statuti.

Art. 86
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
   a) sulla propria organizzazione;
   b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
   c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
   d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Devono essere deliberati obbligatoriamente dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei voti, i seguenti regolamenti:
   a) Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
   b) Regolamento per il funzionamento della giunta comunale;
   c) Regolamento dei contratti;
   d) Regolamento di contabilità
   e) Regolamento per l'albo delle associazioni;
   f) Regolamento per la partecipazione popolare;
   g) Regolamento per l'appalto delle opere pubbliche;
   h) Regolamento per le progettazioni interne;
   i) Regolamento di cui alla legge 241/90, nonché gli altri regolamenti previsti dalla legge.

4. I regolamenti , per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un
anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

5. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche e soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazioni prima della approvazione da parte del Consiglio Comunale.

6. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 87
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni , dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo Comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta affissione.

Art. 88
Pubblicazione ed esecutività degli atti

1. Le Deliberazioni, le Determinazioni dei Dirigenti ovvero dei responsabili degli uffici e dei servizi, le Ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le Deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni dei funzionari o dei responsabili degli uffici e dei servizi non sono soggette a controllo. Le determinazioni diventano esecutive dopo il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria. Le determinazioni vanno comunicate in copia all'Assessore referente nonché all'Ufficio competente per il controllo interno. In caso di opposizione da parte di terzi avverso le determinazioni, le stesse vanno sottoposte al difensore civico, se esiste, ovvero al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 89

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti del Comune, si applicano le vigenti norme statali, in quanto compatibili.

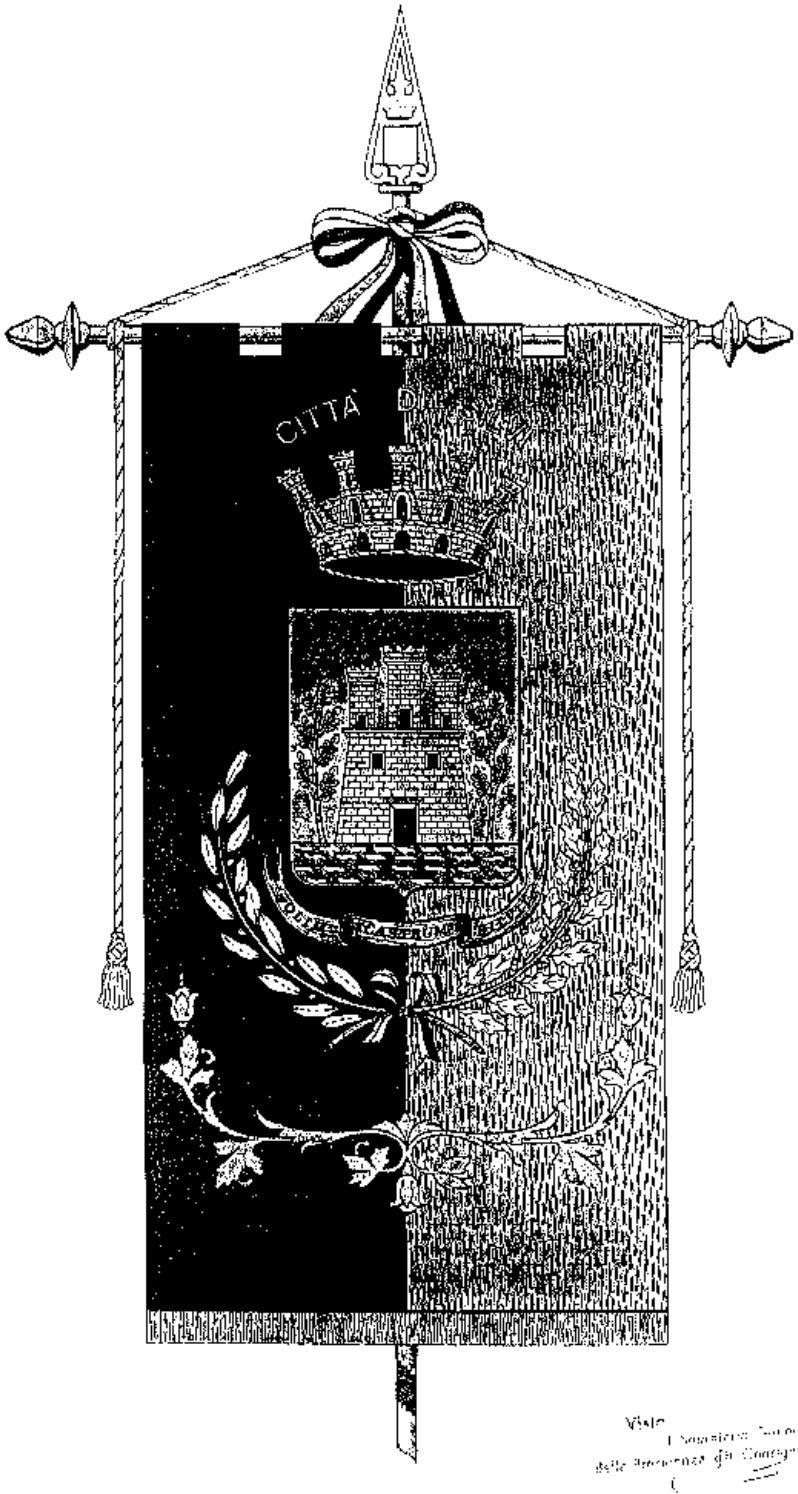
CITTÀ DI